

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1669 DEL 09/09/2022

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: DR.SSA VALENTINA FERRARATO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2022    Numero Proposta: 1678/22

*Il Dirigente, Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian*

---

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 69259 del 3 agosto 2022 la dr.ssa Valentina FERRARATO, dipendente a tempo indeterminato dal giorno 9 agosto 2021 in qualità di dirigente medico disciplina di medicina legale in servizio presso l'unità operativa complessa "Medicina Legale" del Distretto 2 Alto Vicentino, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego a decorrere dal 5 agosto 2022 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 4 agosto 2022);
- le dimissioni della dipendente risultano rassegnate in costanza del periodo di prova connesso alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato; si precisa infatti che nel periodo dalla data dell'assunzione (9 agosto 2021) alla data delle dimissioni, la dipendente è risultata assente dal lavoro per complessivi 178 giorni, con conseguente spostamento del termine di scadenza dei sei mesi di prova al 5 agosto 2022;
- all'atto delle dimissioni, la dipendente dr.ssa Valentina FERRARATO risulta inoltre essere lavoratrice con figlio di età superiore all'anno ma inferiore a tre anni;
- è stato acquisito il verbale dell'ispettorato territoriale del lavoro di Vicenza in data 25 agosto 2022 con il quale la dipendente ha confermato la propria volontà di dimissioni al giorno 5 agosto 2022 con conseguente convalida da parte dell'ispettorato.

Considerato che:

- l'art. 12, comma 5, del C.C.N.L. 19/12/2019 per l'Area della Sanità prevede che decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti possa recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso;
- l'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (con le modificazioni sin qui intervenute) prevede che *"La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino [...] devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro"*;
- la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente che interviene in assenza di preavviso di dimissioni non consente la programmazione delle ferie secondo le modalità previste dal contratto collettivo applicabile e trova pertanto applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- la sentenza n. 95/2016 la Corte Costituzionale ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 e s.m.i. "di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)";
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019 ribadisce l'esonero di responsabilità dell'Azienda in merito al pagamento delle ferie non fruito dal dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei casi in cui l'impossibilità di programmare la fruizione delle ferie dipenda dalla scelta del dipendente di cessare il proprio

rapporto di lavoro in termini di tempo incompatibili con l'ordinaria programmazione della fruizione dei congedi contrattualmente previsti.

Visti e richiamati:

- l'art. 12, comma 5, del C.C.N.L. 19/12/2019 per l'Area della Sanità;
- l'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012);
- la sentenza n. 95/2016 della Corte Costituzionale;
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019.

Per quanto sopra, il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni della dipendente sig.ra Valentina FERRARATO a decorrere dal 5 agosto 2022 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 4 agosto 2022).

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

#### DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego rassegnate senza preavviso, in costanza del periodo di prova nonché con la prevista convalida da parte dell'ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 151/2001, da parte della dipendente dr.ssa Valentina FERRARATO, dirigente medico disciplina di medicina legale a tempo indeterminato, a decorrere dal 5 agosto 2022 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 4 agosto 2022);
2. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.